

ATTO DD 705/A1703B/2020**DEL 15/10/2020****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A1700A - AGRICOLTURA E CIBO****A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici**

OGGETTO: Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per gli anni 2020-2022. Procedura di acquisizione diretta mediante valutazione comparativa delle offerte, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) e comma 6 del Dlgs 50/2016 es.m.i con utilizzo del Mercato elettronico della PA. CIG: Z3A2E05201. Determinazione dirigenziale a contrarre. Spesa presunta di euro 7.500,00. Prenotazione di euro 2.500,00 sul capitolo di spesa 142574/2020, di euro 2.000,00 sul capitolo di spesa 142574/2021, di euro 3.000,00 sul capitolo di spesa 142574/2022. Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 – annualità 2020-2021-2022.

Dato atto che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 4-439 del 29.10.2019 “Riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014 e s.m.i. e D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e s.m.i.”, ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle seguenti attività:

- attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria;
- vigilanza e controlli fitosanitari all'import ed export di vegetali e prodotti vegetali, sulla produzione vivaistica e sementiera e sulla circolazione di materiale vegetale;
- coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari;
- supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile;
- controlli delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari; ricerche e sperimentazioni fitosanitarie, agronomiche e agrometeorologiche;
- ricerca di residui di prodotti fitosanitari su prodotti agroalimentari; analisi chimiche agroambientali e di supporto;
- agrometeorologia e mitigazione degli effetti del cambiamento climatico; gestione banca dati terreni;
- rilascio autorizzazioni e certificazioni di competenza; controllo e vigilanza di settore.

I Laboratori agrochimici e fitopatologici del Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, nell'ambito delle loro attività di diagnostica fitopatologica, analisi e ricerca dei residui di fitofarmaci, analisi di terreni,

acque irrigue, vegetali e fertilizzanti producono rifiuti chimici e biologici nonché rifiuti pericolosi.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” disciplina la materia inerente lo smaltimento dei rifiuti. In particolare, nella parte quarta – “norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, al titolo I gestione dei rifiuti, art. 183 – smaltimento dei rifiuti- vengono regolamentate le operazioni di smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, a cui anche le pubbliche amministrazioni, in qualità di produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, devono sottostare.

Pertanto, per ottemperare alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” è necessario provvedere allo smaltimento dei seguenti rifiuti (solidi e liquidi) prodotti dai Laboratori agrochimici e fitopatologici del Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, conservati nei depositi temporanei ubicati presso le rispettive sedi dei laboratori:

- Cod CER 150110* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminate da tali sostanze - quantitativo presunto/anno: 50 Kg sede di Torino -annualità di conferimento 2020-2021-2022;
- Cod CER 160506* Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio - quantitativo presunto/anno: 1200 Kg sede di Torino e 500 Kg sede di Ceva - annualità di conferimento 2020-2021-2022;
- Cod CER 070710* Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti - quantitativo presunto/anno: 30 Kg sede di Torino -annualità di conferimento 2020-2021-2022;
- Cod CER 130206* Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione - quantitativo presunto: 10 Kg sede di Torino -annualità di conferimento 2022;
- Cod CER 190905 Resine a scambio ionico saturate o esaurite - quantitativo presunto: 100 Kg sede di Torino -annualità di conferimento 2022.

Preso atto che il servizio di smaltimento di sostanze chimiche di laboratorio contenenti sostanze pericolose e non pericolose presenta una natura tecnica particolare e che pertanto è necessario avvalersi di un operatore economico qualificato, di elevata competenza e professionalità nella gestione e smaltimento dei rifiuti di laboratorio contenenti sostanze pericolose e non pericolose.

Considerato che le specifiche del servizio triennale (2020-2022) di smaltimento di sostanze chimiche di laboratorio contenenti sostanze pericolose e non pericolose sono riportate nelle “Condizioni particolari di Contratto”, nella “Scheda tecnica” e nella “Lista di Fornitura” e nel “Dettaglio economico” allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Considerato che si intende indire una procedura negoziata sotto soglia comunitaria tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’affidamento del servizio di smaltimento di sostanze chimiche di laboratorio contenenti sostanze pericolose e non pericolose ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Visto il D.L. 95/2012, il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la L. 296/2006, il D.L. 52/2012 e la L. 135/2012 che regolano le acquisizioni tramite CONSIP e il Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA).

Visto l’art. 32, punto 2 com. 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. secondo il quale, nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Visto l’art. 36 “Contratti sotto soglia” comma 6 e l’art. 58 “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione” del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dei quali “le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica”.

Verificato che Consip S.p.A. a tutt'oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa al servizio comparabile con l'oggetto del presente affidamento e che qualora la stessa Consip, nelle more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, l'Amministrazione regionale si riserva di non pervenire alla stipulazione del contratto.

Preso atto dei contenuti della circolare esplicativa prot. n. 6107/A10.00 del 04/04/2017 avente ad oggetto: "Indicazioni operative sugli appalti sotto soglia".

Ritenuto pertanto opportuno avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, che consente acquisti telematici, le cui procedure sono disciplinate dagli articoli 54, 55, 56, 57 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione, con la predisposizione di una richiesta d'offerta (RDO) per il servizio di smaltimento di sostanze chimiche di laboratorio contenenti sostanze pericolose e non pericolose.

Il Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici, in considerazione dell'oggetto del servizio ritiene di:

- consultare l'iniziativa "Servizi - "Servizi di gestione dei rifiuti speciali" presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e di invitare almeno 5 operatori economici abilitati all'iniziativa oggetto della RDO entro i termini di presentazione dell'offerta;
- individuare, sulla base di quanto previsto dall'art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, quali elementi essenziali dello stipulando contratto di fornitura, quelle riportate nelle "Condizioni particolari di Contratto", nella "Scheda tecnica" e nella "Lista di fornitura" ad integrazione delle "Condizioni generali di contratto relative ai Servizi di gestione dei rifiuti speciali";
- stabilire che la spesa presunta per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per gli anni 2020-2022 ammonta ad euro 7.500,00 IVA inclusa e che la presente spesa è stata definita sulla base dei prezzi consultabili sulla Piattaforma MEPA e dalle spese sostenute nelle precedenti procedure di gara;
- stabilire che la scelta del criterio del prezzo più basso per l'aggiudicazione del servizio in oggetto è stata dettata dal fatto che le caratteristiche tecniche del servizio sono specificate nella scheda tecnica e nella lista di fornitura e vincolano ciascun operatore economico invitato alla RDO a rispettarle;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua;
- dover redigere il DUVRI in quanto è stata riscontrata la presenza di rischi in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3-bis del D.lgs n. 81/2008 ed integrato dal D.lgs n. 106/2009;
- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., relativi alla fornitura del servizio in oggetto, devono essere indicati nell'offerta. Nel caso in cui non vengano citati, questi si intendono assolti dall'operatore economico;
- individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la Dott.ssa Luisa Ricci, Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
- stabilire che, ai sensi dell'art. 111 com. 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il responsabile del procedimento la Dott.ssa Luisa Ricci svolge anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) per il presente servizio avvalendosi del supporto tecnico dei funzionari Giovanna Boccacino e Laura Petruzzelli.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";

preso atto che l'articolo 39 del D.Lgs. n. 118/2011 dispone che le Regioni approvino annualmente il bilancio di previsione finanziario, con il quadro delle risorse da acquisire ed impiegare riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale;

dato atto che il criterio della competenza cosiddetta "potenziata" di cui al D.Lgs. 118/2011, stabilisce che le obbligazioni sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui sorgono, con imputazione nell'esercizio in cui diventano esigibili, ovvero nell'esercizio in cui si prevede che debba essere emesso il relativo atto di liquidazione;

vista la Legge regionale 31 marzo 2020 n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)";

vista la Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

vista la DGR n 16 – 1198 del 03 aprile 2020 Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.;

vista la comunicazione prot. n. 7655/A17000 del 09 aprile 2020 con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura e cibo autorizza il Dirigente del Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici ad adottare provvedimenti di impegno nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 142574/2020, sul capitolo di spesa 142574/2021, sul capitolo di spesa 142574/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020-2021-2022;

stabilito che la spesa presunta di euro 7.500,00 IVA inclusa per il servizio di smaltimento sostanze chimiche di laboratorio contenenti sostanze pericolose e non pericolose per gli anni 2020-2022, trova copertura finanziaria con le risorse finanziarie stanziare in competenza sul capitolo di spesa 142574/2020, sul capitolo di spesa 142574/2021, sul capitolo di spesa 142574/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022 - annualità 2020-2021- 2022;

considerato che risulta necessario prenotare la spesa presunta di:

- euro 2.500,00 sul capitolo di spesa 142574/2020 (Missione 16 - Programma 1601)
- euro 2.000,00 sul capitolo di spesa 142574/2021 (Missione 16 - Programma 1601)
- euro 3.000,00 sul capitolo di spesa 142574/2022 (Missione 16 - Programma 1601)

del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 - annualità 2020-2021-2022 - per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per gli anni 2020-2022 - Creditore determinabile successivamente.

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ritenuto di rimandare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti e l'impegno sul capitolo di spesa 142574/2020, sul capitolo di spesa 142574/2021 e sul capitolo di spesa 142574/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 - annualità 2020-2021-2022- in favore del beneficiario che verrà individuato al termine della procedura di aggiudicazione del servizio;

considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato al servizio triennale (2020-2022) di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi il seguente codice identificativo di gara (CIG) n. Z3A2E05201;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28/07/08 "disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- visto il d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e smi in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza ed diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- vista la D.G.R. n. 10-396 del 18 ottobre 2019 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908";
- vista la DGR n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2020/2022 della Regione Piemonte (P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2020-2022";
- vista la DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000";
- vista la DGR n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile".
- visto il D.Lgs n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa

1. di indire una procedura diretta mediante valutazione comparativa delle offerte sotto soglia comunitaria con l'impiego del Mercato Elettronico della PA per l'affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. di consultare l'iniziativa "Servizi - "Servizi di gestione dei rifiuti speciali" presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e di invitare almeno 5 operatori economici abilitati all'iniziativa oggetto della RDO entro i termini di presentazione dell'offerta;
3. di individuare, sulla base di quanto previsto dall'art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, quali elementi essenziali dello stipulando contratto di fornitura, quelle riportate nelle "Condizioni particolari di Contratto", nella "Scheda tecnica", e nella "Lista di fornitura" ad integrazione delle "Condizioni generali di contratto relative ai Servizi di gestione dei rifiuti speciali";

4. di approvare la seguente documentazione di gara, allegata al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale: Condizioni particolari di contratto (Allegato A)
Scheda tecnica del servizio (Allegato B)
Lista di Fornitura (Allegato C)
Dettaglio Economico (Allegato D);
 5. di stabilire che l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto dall'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché le caratteristiche del servizio richiesto sono riportate nella Scheda tecnica e nella Lista di fornitura e vincolano ciascun operatore economico invitato alla RDO a rispettarle;
 6. di dover redigere il DUVRI in quanto è stata riscontrata la presenza di rischi in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3-bis del D.lgs n. 81/2008 ed integrato dal D.lgs n. 106/2009;
 7. di stabilire che, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa relativi alla fornitura del servizio in oggetto, devono essere indicati nell'offerta. Nel caso in cui non vengano citati, questi si intendono assolti dall'operatore economico;
 8. di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua;
 9. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la Dott.ssa Luisa Ricci, Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
 10. di stabilire che, ai sensi dell'art. 111 com. 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il responsabile del procedimento la Dott.ssa Luisa Ricci svolge anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) per il presente servizio avvalendosi del supporto tecnico dei funzionari Giovanna Boccacino e Laura Petruzzelli;
 11. di stabilire che la spesa presunta per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per gli anni 2020-2022 ammonta ad euro 7.500,00 IVA inclusa e che la presente spesa è stata definita sulla base dei prezzi consultabili sulla Piattaforma MEPA e dalle spese sostenute nelle precedenti procedure di gara;
 12. di prenotare la spesa presunta di:
 - euro 2.500,00 sul capitolo di spesa 142574/2020 (Missione 16 - Programma 1601)
 - euro 2.000,00 sul capitolo di spesa 142574/2021 (Missione 16 - Programma 1601)
 - euro 3.000,00 sul capitolo di spesa 142574/2022 (Missione 16 - Programma 1601)del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 - annualità 2020-2021-2022 - per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per gli anni 2020-2022 - Creditore determinabile successivamente.
- Le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
13. di rimandare a successivo provvedimento l'aggiudicazione definitiva del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti e l'impegno sul capitolo di spesa 142574/2020, sul capitolo di spesa 142574/2021 e sul capitolo di spesa 142574/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 - annualità 2020-2021-2022- in favore del beneficiario che verrà individuato al termine della procedura di aggiudicazione del servizio.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Dati di Amministrazione trasparente:

- Beneficiario: determinabile successivamente
- Importo: euro 7.500,00 IVA inclusa
- Dirigente Responsabile: Luisa Ricci
- Modalità individuazione beneficiario: Procedura di acquisizione diretta mediante valutazione comparativa delle offerte con utilizzo del Mercato Elettronico della P.A. ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)
Firmato digitalmente da Luisa Ricci

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PER GLI ANNI 2020-2022, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DEI CONTENITORI, PER LE SEDI DI TORINO E CEVA DEL SETTORE FITOSANITARIO E SERVIZI TECNICO SCIENTIFICI DELLA REGIONE PIEMONTE

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto un servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non, che l'art. 184 del D.Lgs n. 152/2006, classifica come rifiuti speciali, comprensivo della fornitura dei contenitori necessari, per le sedi di Torino e Ceva del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici, indicate all'art. 4, lettera C).

I rifiuti oggetto del servizio comprendono, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 es.m.i., le seguenti tipologie:

- o Rifiuti pericolosi
- o Rifiuti non pericolosi

Il servizio dovrà essere espletato in osservanza delle normative sopracitate, delle disposizioni provinciali, dei regolamenti e delle circolari degli organi territorialmente competenti, nel rispetto delle disposizioni di legge indicanti le misure di sicurezza per gli operatori addetti alla movimentazione e manipolazione dei rifiuti e dovrà comprendere la fornitura, dei contenitori, dei materiali necessari al confezionamento, allo stoccaggio temporaneo ed al trasporto, nonché all'emissione dei documenti di trasporto (formulari di identificazione).

L'aggiudicatario deve:

- garantire che ogni ritiro di rifiuti sia accompagnato dal formulario di identificazione del rifiuto, redatto e vidimato secondo le normative vigenti. Tali formulari dovranno essere composti di 4 copie (1 originale e 3 copie), compilati in ogni sua parte, provvedendo alla pesatura e barrando quindi la voce "peso da verificarsi a destino", datato, firmato e gestito in conformità alla normativa vigente;

- far pervenire in originale la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (la quarta copia) al Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici (Uff. Amministrazione), entro e non oltre i 90 giorni dal ritiro dei rifiuti;

Dalla decorrenza dell'appalto l'impresa affidataria dovrà fornire in relazione alle esigenze delle sedi, una quantità sufficiente di contenitori e quant'altro necessario per il conferimento dei rifiuti allo smaltimento. Quanto fornito all'avvio del contratto, deve essere nuovo di fabbrica (per la rima fornitura). Le modalità di fornitura dovranno essere concordate con i referenti delle varie sedi.

I contenitori e quant'altro occorrente per la corretta gestione, dovranno essere forniti con le caratteristiche indicate dal presente capitolato e nelle relative ubicazioni.

Il servizio comprende:

- la raccolta dei rifiuti presso i punti di deposito temporaneo;
- il trasporto e lo smaltimento finale dei rifiuti prelevati;
- la fornitura e la consegna dei contenitori monouso e/o riutilizzabili presso i luoghi di seguito indicati;
- il ritiro presso tutte le sedi del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici di tutte le tipologie di rifiuti oggetto dell'appalto presso i punti di raccolta e la consegna ad ogni sede dei contenitori vuoti.

Sono previsti al massimo due conferimenti annuali.

La durata del contratto d'appalto è di mesi 36 con decorrenza dalla data di inizio del rapporto contrattuale.

ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo , presunto e non garantito, della spesa prevista per l'esecuzione del servizio, per un periodo di 36 mesi ammonta ad Euro 6.147,00 al netto dell' IVA.

La quantità dei rifiuti deve intendersi come presunta e non garantita ed è stata individuata applicando il criterio storico (analisi dei volumi smaltiti per tipologia di rifiuto nell'ultimo esercizio).

ART. 3 – DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI RIFIUTI DA SMALTIRE

Il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici ha l'esigenza di procedere allo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, di cui ai codici sotto riportati:

DESCRIZIONE C.E.R.

150110* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze ;

160506* Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio;

070710* Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

130206* Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione

190905 Resine a scambio ionico saturate o esaurite.

I codici contrassegnati con l'asterisco si riferiscono a rifiuti speciali pericolosi.

Si precisa che le classificazioni ed i codici sopra citati, potranno subire delle modificazioni a seguito di ridefinizione e/o aggiornamenti normativi.

I quantitativi presunti da smaltire, riferiti alle diverse sedi di Torino e Ceva del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici specificate al successivo art. 4, così come indicati nella lista di fornitura e nel dettaglio economico allegato all' RDO, comprendono rifiuti sia solidi che liquidi, sono da considerarsi indicativi e non tassativi e possono quindi subire variazioni dovute all'andamento delle attività del Settore. Pertanto l'Impresa aggiudicataria non potrà sollevare eccezioni di sorta, in caso di incremento o decremento dei quantitativi.

Il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici, come da indicazioni regionali, e nel rispetto delle norme di legge, si riserva la facoltà di aderire a sperimentazioni sulla modalità di raccolta e smaltimento di rifiuti che potrebbero ridurre i quantitativi di rifiuti conferiti all'Impresa aggiudicataria: in questo caso nulla sarà dovuto alla medesima.

I rifiuti ritirati possono subire tre differenti destinazioni:

1) essere trattati o smaltiti direttamente dalla ditta che li ritira.

2) essere avviati al recupero attraverso soggetti terzi, pertanto la ditta che ritira i rifiuti effettua un'operazione di messa in riserva R13.

3) essere avviati a trattamento/smaltimento finale attraverso soggetti terzi, in tal caso la ditta che ritira i rifiuti effettua una o più operazioni di raggruppamento (D13), ricondizionamento (D14) o deposito preliminare (D15); è possibile che successivamente i rifiuti vengano conferiti direttamente all'impianto di trattamento/smaltimento finale o che, viceversa passino attraverso altre operazioni preliminari. Ne consegue pertanto che il Settore Fitosanitario abbia la necessità di avere preventivamente le opportune garanzie che chi effettuerà il servizio di ritiro dei rifiuti sia in grado di garantirne il successivo percorso fino al trattamento/smaltimento finale.

ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ED ONERI A CARICO DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA

A) MODALITA' DI RACCOLTA

L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere al prelievo dei rifiuti dai punti di deposito temporaneo delle varie sedi di Torino e Ceva del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici, secondo le periodicità indicate, da effettuarsi almeno una volta all' anno.

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla movimentazione dei rifiuti dai depositi temporanei dell'Appaltante ai mezzi di trasporto dell'Appaltatore ed il carico dei rifiuti sui mezzi di trasporto medesimi, utilizzando proprio personale e proprie attrezzature (pianali, carrelli, ecc.), nel rispetto delle normative in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Il controllo del peso in ogni sede di prelievo dovrà avvenire mediante pesatura su bilancia, messa a disposizione dall'Impresa aggiudicataria, sottraendo il peso del contenitore (ove questo sia riutilizzabile), alla presenza di un dipendente del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici, che controfirmerà il formulario al fine di quantificare la produzione di rifiuti e riportare i quantitativi sui documenti di trasporto e sui registri di carico e scarico indicando il peso esatto.

B) CADENZE DI RACCOLTA

Rifiuti contraddistinti dai seguenti codici:

codice C.E.R. 150110*; 160506*, 070710*, 130206* e 190905

cadenza: su richiesta, con un numero massimo, complessivo, annuo di 2 interventi per sede. Le cadenze di ritiro potranno essere modificate qualora, nell'ambito della revisione della normativa nazionale sui rifiuti, fossero modificate in senso restrittivo le quantità massime e/o i tempi massimi per lo stoccaggio.

Il servizio di prelievo deve essere effettuato entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di prelievo inoltrata a mezzo e-mail dalla sede di raccolta.

C) SEDI DI RACCOLTA

Le Sedi di raccolta dei rifiuti prodotti da Il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici sono di seguito elencate:

- TORINO- Via Livorno,60 c/o Enviroment Park Palazzina A2L (Regione Piemonte Settore Fitosanitario)
- CEVA – C.so IV Novembre 16; (Regione Piemonte - Laboratorio Agrochimico)

I rifiuti dei diversi laboratori saranno confezionati a carico del committente.

D) TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi avviati allo smaltimento, dovrà avvenire tramite vettore in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia, ed in particolare, della prevista iscrizione all'Albo dei trasportatori Autorizzati, nell'assoluto e completo rispetto delle norme ADR, con l'impiego di personale adeguatamente formato e l'utilizzo di specifici ed idonei automezzi autorizzati.

I mezzi impiegati nel trasporto dovranno essere autorizzati al trasporto delle varie tipologie di rifiuti ed idonei a garantire la protezione dagli agenti atmosferici dei rifiuti trasportati; dovranno inoltre essere sottoposti ad adeguate bonifiche e sanificazioni periodiche. Il trasporto dei contenitori vuoti dovrà essere effettuato con automezzi chiusi e con modalità tali da assicurarne l'integrità e l'igiene.

Il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici si riserva la possibilità di controllare l'effettivo possesso delle relative autorizzazioni.

E' assolutamente vietato il contemporaneo trasporto, sullo stesso mezzo, di contenitori pieni di rifiuti e contenitori vuoti (nuovi o riutilizzabili).

E' vietata l'apertura dei contenitori nel corso della fase di raccolta e trasporto dei rifiuti.

E' fatto divieto, in ogni caso, di effettuare operazioni di trasbordo da un automezzo all'altro

all'interno delle sedi del Settore Fitosanitario ed operazioni di trasbordo all'esterno delle sedi, per "esigenze di trasporto", così come previsto dalla normativa vigente. Dovranno in ogni caso, ad esclusione delle situazioni di effettiva ed imprevedibile necessità (guasti meccanici, incidenti, ecc.) al fine di evitare eventuali danni all'ambiente ed alle persone coinvolte, essere effettuate esclusivamente presso gli impianti autorizzati allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti. L'impresa affidataria si impegna ad eseguire a regola d'arte e con scrupolo tutte le operazioni richieste, osservando puntualmente sia le frequenze, le modalità, i termini e le condizioni previste nel presente Capitolato.

E) SMALTIMENTO

Il servizio di smaltimento andrà effettuato a cura e a spese dell'Impresa aggiudicataria, presso impianti regolarmente autorizzati ed attrezzati secondo le leggi e le normative vigenti in materia e in particolare secondo quanto previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. e dal D.P.R. 254/2003, nonché applicando la normativa sui rifiuti, precedente a tali decreti, per le parti tutt'oggi in vigore.

Inoltre lo smaltimento dovrà essere effettuato in conformità delle vigenti norme igienico sanitarie, nonché di quelle inerenti la sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.

L'Impresa aggiudicataria dovrà consegnare le attestazioni di avvenuto smaltimento all'ufficio amministrazione delle diverse sedi di raccolta ovvero al personale a ciò delegato, secondo i tempi indicati dalla normativa vigente e con l'indicazione del metodo, del luogo e della struttura dove è avvenuto lo smaltimento.

Qualora all'Impresa aggiudicataria venga meno la disponibilità di conferimento agli impianti deputati allo smaltimento, la stessa dovrà comunicare tempestivamente al Settore Fitosanitario la sede del nuovo impianto: in tal senso Il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici sarà comunque sollevata da ogni responsabilità diretta o indiretta.

F) FORNITURA DEI CONTENITORI

L'Impresa aggiudicataria dovrà fornire a proprio carico i contenitori necessari, nella quantità occorrente alle diverse sedi regionali.

E' pertanto da considerare esclusa ogni ipotesi di deposito degli stessi a cura del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici, diverse da quelle dettagliatamente specificate.

I contenitori per rifiuti dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime:

- dotazione di apposite maniglie ovvero di sistemi atti ad una presa sicura;
- i contenitori destinati a contenere rifiuti speciali pericolosi dovranno riportare le etichettature previste a norma di legge, ovvero:
 - o l'etichetta "R", nera su campo giallo, identificante il contenuto di "rifiuto speciale pericoloso",
 - o le etichettature previste dalle norme ADR, dal Regolamento UE 1357/2014 e la Decisione della Commissione Europea N. 2014/955 UE per il trasporto di merci e rifiuti pericolosi, attribuite secondo l'effettivo rischio dovuto alla tipologia di rifiuto contenuto;
- i contenitori dovranno essere, in base alle diverse esigenze e secondo quanto stabilito dalla normativa vigente per specifiche tipologie di rifiuti, nuovi – "a perdere", ovvero del tipo riutilizzabile, previa opportuna bonifica interna ed esterna a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- nella ipotesi di contenitori riutilizzabili, l'Impresa aggiudicataria dovrà garantire la sicurezza igienica degli stessi e dovrà presentare idonea documentazione, periodicamente e, comunque, su richiesta del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici, attestante le modalità di pulizia, sanificazione, disinfezione ed eventuali altri trattamenti, nonché le autorizzazioni all'uso occorrenti;
- il numero di volte in cui è possibile riutilizzare ciascun contenitore completo, sottoposto a

tali trattamenti, garantendone le caratteristiche richieste, dovrà essere dichiarato e certificato dall'Impresa aggiudicataria fin dall'inizio dell'attività;

• i contenitori dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i, in tema di sicurezza per la protezione della salute dei lavoratori.

Le tipologie dei contenitori da fornire sono le seguenti:

1) CONTENITORI IN MATERIALE RIGIDO CON SACCO INTERNO IN MATERIALE PLASTICO:

Dimensioni:

“ **Volume 30 lt,**

“ **Volume 60 lt;**

Caratteristiche:

- o sacco interno in polietilene, di colore facilmente distinguibile, di adeguato spessore, con caratteristiche di resistenza ed impermeabilità idonee e dotato di un sistema di chiusura atto ad evitare spargimenti accidentali del contenuto, anche liquido;
- o contenitori esterni in materiale rigido, non deformabili, resistenti alle perforazioni, alla trazione, alla pressione, ai tagli, alle punture da ago; facilmente bonificabili; dotati di stabilità sul piano d'appoggio, al fine di evitare il loro rovesciamento durante la fase di riempimento;
- o chiusura ermetica per la tenuta dei liquidi, così da non consentire eventuali versamenti di liquidi o altro e tale da garantire la sicurezza del trasporto e da non permettere la manomissione dei rifiuti contenuti.

2) TANICHE IN MATERIALE PLASTICO IDONEE A CONTENERE: ACIDI, ALCALI, OLI MINERALI, SOLVENTI E RIFIUTI LIQUIDI IN GENERE:

Dimensioni:

“ **Volume 15 - 20 lt.**

La fornitura dei contenitori di vario tipo deve essere rapportata nella quantità ai quantitativi di rifiuti da smaltire, con riferimento alle specificità sopra riportate.

ART. 5 – EFFETTUAZIONE DI UN SERVIZIO NON PREVISTO

Per i servizi di prelievo di materiale i cui codici C.E.R. non sono espressamente previsti dal presente Capitolato, sarà facoltà dell'Appaltante richiedere un'offerta economica all'Appaltatore.

ART. 6 – RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Considerata la particolare natura dell'appalto e a tutela dei possibili danni ambientali prodotti nel corso dell'esecuzione del servizio di prelievo e trasporto all'interno delle sedi del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici, l'impresa aggiudicataria dovrà essere in possesso di un' adeguata copertura assicurativa (polizza assicurativa) per rischi e responsabilità civile verso terzi, per eventuali danni a persone, cose ed immobili negli ambienti di lavoro impegnati dalle operazioni di raccolta, trasporto e trattamento e per la responsabilità vettoriale. Tale copertura assicurativa dovrà essere valida anche nei confronti del committente per eventuali danni arrecati ai beni dell' amministrazione. Il costo di tale polizza si intende ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria.

La mancata stipula della polizza di cui sopra, comporterà il diritto di recesso dal contratto.

Suddetta polizza deve essere valida per tutto il periodo contrattuale. Copia della predetta polizza dovrà essere consegnata ad Il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici prima dell'inizio dell'appalto. La mancata stipulazione della polizza assicurativa (nonché la mancata consegna di copia dei rinnovi annuali e delle quietanze di pagamento delle rate di

premio), comporterà per il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici il diritto di considerare l'Impresa aggiudicataria decaduta dall'aggiudicazione stessa."

ART. – 7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

La ditta appaltatrice, durante lo svolgimento del servizio, ha l'obbligo di mettere a disposizione risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire, secondo le normative vigenti, la tutela della salute e della sicurezza del personale del Settore, nonché l'attuazione delle disposizioni previste dal D.U.V.R.I.. La stazione appaltante valuta che il servizio in affidamento può essere interferente con le attività ordinarie dei lavoratori in forza presso le sedi dove è previsto il ritiro dei rifiuti e, pertanto, nell'elaborare uno specifico Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza, quantificherà i costi della sicurezza nel documento che verrà allegato in sede di predisposizione dell'RDO e che dovrà essere compilato e sottoscritto.

ART. - 8 PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO

Le procedure di registrazione dei rifiuti (registro carico – scarico, M.U.D.) nonché la compilazione dei formulari, su supporto cartaceo, sono espressamente a carico dei Dirigenti Responsabili delle sedi di produzione dei rifiuti o di personale esplicitamente incaricato, mentre a carico dell'Appaltatore del servizio rimane l'obbligo, ai sensi della normativa vigente, di certificare l'avvenuto smaltimento mediante la restituzione della quarta copia del formulario, debitamente controfirmata e datata in arrivo dal destinatario dei rifiuti, ovvero delle competenze sostitutive previste da eventuale normativa vigente.

ART. 9 – CONTROLLO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEL SERVIZIO –REGOLARE ESECUZIONE – CONTESTAZIONI – PENALITA'

A cura dei Dirigenti Responsabili delle diverse sedi di raccolta, ovvero loro delegati, potranno venire effettuati accertamenti e controlli a campione in qualsiasi momento sulle modalità operative, per verificare la rispondenza del servizio a quanto previsto contrattualmente. Eventuali risultati negativi delle verifiche saranno comunicati a cura della sede interessata all'Ufficio Acquisti beni e servizi del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici, che provvederà a trasmettere all'Impresa aggiudicataria le eventuali segnalazioni, richiamandolo sull'osservanza degli obblighi contrattuali.

L'eventuale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte dell'Impresa aggiudicataria, debitamente accertato dalle competenti Strutture del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici, sarà pertanto formalmente contestato dal Settore. L'Impresa aggiudicataria potrà comunicare le proprie contro-deduzioni entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della contestazione.

Al termine dell'iter di contestazione, analizzate le contro-deduzioni eventualmente prodotte, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici potrà dare corso all'applicazione delle penalità di seguito previste. In relazione a ciò si precisa che l'inadempimento decorrerà in ogni caso, dal primo giorno di disservizio. Nel caso di inosservanza delle norme del presente Capitolato e per ciascuna carenza rilevata, Il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici potrà applicare le penali previste nelle condizioni particolari di contratto espresse all' ART.8

ART. 10 – NOMINA RESPONSABILI ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'Aggiudicatario dovrà designare, dandone comunicazione scritta, entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, ad Il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici:

- un Responsabile amministrativo, a cui far riferimento per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato;

- un Responsabile tecnico, al quale il Settore Fitosanitario possa fare riferimento per ogni e qualsiasi richiesta, contestazione o chiarimento che si rendesse opportuno o necessario durante lo svolgimento del servizio in questione. Il responsabile tecnico dovrà controllare, in modo continuativo, che tutti gli obblighi siano adempiuti e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del servizio.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell' affidamento del servizio da parte della Regione Piemonte e dell'Aggiudicatario non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

Lotto unico Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per gli anni 2020-2022.
CIG: Z3A2E05201

Sedi

[illegible]

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3		Allegato N. Alla D.D. N. Del						
4								
5	n. progr.	Descrizione Articolo		Unità di misura	Quantità richiesta da Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici in unità di misura	Codice Articolo del Fornitore	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo Totale per riga
6								CON UN
7								MASSIMO DI 2
8								CIFRE
9	1							DECIMALI, per
10	2							l'intera fornitura
11	3							di ogni singolo
12	4							articolo. Il valore
13	5	I campi da A sino a D sono compilati da Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici e non sono da modificare: Campo A: numero progressivo Campo B: descrizione del prodotto richiesto Campo C: unità di misura utilizzata per quantificare il prodotto richiesto Campo D: quantità richiesta calcolata secondo l'unità di misura indicata						inserito sarà il
14	6							prodotto del
15	10							prezzo a
16	11							confezione per il
17	12							numero di
18	13							confezioni
19	14							offerte
20	15							
21	16							Si prega di fare
22	17							attenzione che il
23	18							valore inserito
24	19							sia
25	20							effettivamente
26	21							con due sole
27	22							cifre decimali e
28	23							
29	24							
30	25							
31	26							
32	27							
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								

Procedura di affidamento mediante procedura negoziata con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per il:

“ SERVIZIO DI SMALTIMENTO SOSTANZE CHIMICHE DI LABORATORIO CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE E NON PERICOLOSE PER GLI ANNI 2020-2022”

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

Le Condizioni del Contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore contraente sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto, con altre disposizioni contenute nelle **Condizioni Generali di Contratto relative all'Iniziativa “SERVIZI - Servizi di Gestione dei Rifiuti speciali”** del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

INDICE

ART. 1	OGGETTO
ART. 2	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA
ART. 3	CORRISPETTIVO
ART. 4	CONDIZIONI DELLA FORNITURA del SERVIZIO - E PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
ART. 5	ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ART. 6	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI E VERBALE DI ATTIVAZIONE ,VERIFICA DI CONFORMITÀ
ART. 7	TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO
ART. 8	PENALI E PROCEDURE
ART. 9	RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART. 10	EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO
ART. 11	RISERVATEZZA
ART. 12	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR 2016/679
ART. 13	OBBLIGHI IN CAPO AL FORNITORE CONTRAENTE IN MATERIA DI DATI PERSONALI
ART. 14	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)
ART. 15	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 16	FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Costituiscono parte integrante del presente documento i seguenti allegati:

- ALLEGATO A “Lista di fornitura Servizio di smaltimento rifiuti speciali per gli anni 2020-2022”:

PREMESSA - RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Le richieste di eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto delle presenti condizioni particolari di fornitura e dei suoi allegati, formulate in lingua italiana e recanti l'indicazione dell'oggetto e del numero di RDO, dovranno essere trasmesse **esclusivamente a mezzo portale Me.pa.**

E' pertanto onere dei Concorrenti visitare il suddetto portale acquistinretepa.it prima della presentazione della propria offerta, onde verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni.

- Il Responsabile della presente procedura di gara è il Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici Dr.ssa Luisa Ricci (tel. 011.4322917 fax. 011.4323710 e-mail luisa.ricci@regione.piemonte.it.)
- E' individuato quale R.U.P. (Responsabile unico del procedimento) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, la Dr.ssa Luisa Ricci, Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici
- Il referente amministrativo della procedura in oggetto è la sig. Gabriella Galeotti (tel. 011.4323733 e-mail: gabriella.galeotti@regione.piemonte.it)
- I referenti tecnici della presente procedura sono:

Sede di Ceva Ing Giovanna Boccacino (tel 0174-701762 e- mail: giovanna.boccacino@regione.piemonte.it)

Sede di Torino Dott.ssa Laura Petruzzelli (tel 011- 4325556 e –mail: laura.petruzzelli@regione.piemonte.it)

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990 (e dall'art. 8 della L.R. n. 14 del 14.10.2014), per il termine del procedimento si rinvia a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del Codice dei Contratti Pubblici, il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni e/o giustificazioni.

Direzione Agricoltura e cibo
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

**SI INVITANO GLI OPERATORI ECONOMICI AD EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO
PRELIMINARE PRESSO LE SEDI DELLA STAZIONE APPALTANTE ENTRO I TERMINI STABILITI
DAL BANDO.
TALI TERMINI COINCIDERANNO CON LA DATA STABILITA PER LE RICHIESTE DI
CHIARIMENTO.**

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto della presente procedura negoziata con RDO sul Mercato Elettronico di Consip S.p.a., è il Servizio di smaltimento rifiuti speciali per gli anni 2020-2022 in un unico lotto.
Importo presunto fornitura IVA esclusa:

lotto	CIG	Importo presunto fornitura al netto IVA per il triennio 2020-2022
Lotto unico - Servizio di smaltimento rifiuti speciali per gli anni 2020-2022	Z3A2E05201	6.150,00 euro

Il servizio offerto dovrà essere conforme:

- a) alle caratteristiche descritte nell' allegato B "All.B_Capitolato Servizio smaltimento rifiuti 2020-2022" – che fanno parte integrante delle presenti condizioni particolari di fornitura;
- b) alle caratteristiche descritte nell' allegato C "All.C_Lista di fornitura Servizio smaltimento rifiuti 2020-2022"
- c) *alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, anche se sopravvenute alla stipula del contratto, per quanto attiene alle modalità di realizzazione dello stesso. In particolare il servizio deve essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. e dal D.P.R. 254/2003, nonché applicando la normativa sui rifiuti, precedente a tali decreti, per le parti tutt'oggi in vigore.*

All'aggiudicatario provvisorio potrà essere richiesto di produrre la documentazione tecnica comprovante l'idoneità del servizio offerto in sede di RDO.

L'aggiudicazione, si concluderà con il caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta da parte della Stazione appaltante, come specificato all'art. 52 comma 3 delle Regole

del sistema di e-procurement della PA. Reperibile su sito del mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Il Punto Ordinante, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, modifiche nonché varianti nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Trattandosi di un servizio che si svolgerà all'interno delle sedi operative della Regione Piemonte per il presente appalto si dovrà procedere alla valutazione dei rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.. L'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza sarà stimato dal fornitore contraente.

ART. 2 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa verifica dell'idoneità tecnica degli articoli proposti rispetto ai requisiti tecnici richiesti.

L'offerta è vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di aggiudicazione della fornitura.

Questo Ente si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di non affidare la fornitura senza che ciò possa comportare pretese di sorta da parte delle ditte partecipanti.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici si riserva inoltre il diritto di:

- non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida.

L'Offerente dovrà presentare i seguenti documenti firmati digitalmente:

1. le presenti "Condizioni Particolari di Contratto";
2. il "Dettaglio economico", redatto secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e caricato sul portale, con l'indicazione dei prezzi unitari e complessivi per ciascun articolo. Il totale dell'intera fornitura indicato nell'offerta economica dovrà corrispondere alla sommatoria delle offerte complessive dei singoli articoli riportate nel "Dettaglio economico";
3. il DGUE – Documento di gara unico europeo
4. il DUVRI – Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
5. la dichiarazione di Tracciabilità dei Flussi Finanziari
6. una copia dell'assicurazione per i rischi relativi alla responsabilità civile verso terzi per eventuali danni a persone, cose ed immobili negli ambienti di lavoro impegnati dalle operazioni di raccolta, trasporto e trattamento e per la responsabilità vettoriale

Gli operatori economici devono dimostrare, ai sensi degli artt. 82 e 83 del D.lgs 50/2016 e smi, il possesso della capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale e dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva firmata dal legale rappresentante indicando l'elenco dei principali servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni. Inoltre si richiede una copia dell'assicurazione per i rischi relativi alla responsabilità civile verso terzi per eventuali danni a persone, cose ed immobili negli ambienti di lavoro impegnati dalle operazioni di raccolta, trasporto e trattamento e per la responsabilità vettoriale

La mancata presentazione della dichiarazione e/o il mancato possesso dei requisiti nonché della copia dell'assicurazione sopra indicati determina l'esclusione dalla gara.

L'Offerente dovrà presentare, in sede di offerta il dettaglio economico, redatto in formato excel secondo il modello predisposto e allegato sul portale, con l'indicazione dei prezzi unitari e complessivi per ciascuna attività di cui si compone il servizio stesso. Il totale per la realizzazione dell'intero servizio indicato nell'offerta economica a sistema dovrà corrispondere alla sommatoria delle offerte complessive delle singole attività riportate nel foglio excel.

Qualora nella compilazione del dettaglio economico la descrizione delle attività presentassero errori materiali di trascrizione rimanendo invariati gli ulteriori dati economici (prezzo offerto dell'articolo in esame) non si procederà all'esclusione dell'offerta. L'offerente avrà la possibilità di comunicare la descrizione corretta dell'attività rimanendo inalterati gli altri elementi dell'offerta.

ART. 3 – CORRISPETTIVO

Il prezzo per il servizio sarà quello risultante dall'Offerta economica che dovrà coincidere con quello indicato nel dettaglio economico compilato dal Fornitore in risposta alla richiesta del Punto Ordinante.

Il prezzo comprende, tra l'altro:

- a) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;
 - b) tutti gli oneri per la conduzione della procedura per l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni per l'accesso a ZTL, alle aree pedonali e per l'eventuale occupazione del suolo pubblico nonché tutti gli oneri per l'attivazione di una copertura assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso terzi per eventuali danni a persone, cose ed immobili negli ambienti di lavoro impegnati dalle operazioni di raccolta, trasporto e trattamento e per la responsabilità vettoriale.
- b) tutti i servizi connessi, quanto indicato nella Scheda tecnica e in generale quanto previsto alle presenti Condizioni generali di contratto.

Il prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dal Soggetto Aggiudicatore (es. spese bancarie di bonifico), sono a carico del Soggetto Aggiudicatore o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari. L'imposta di bollo e di registro del Contratto

eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e restano, pertanto, a carico del Fornitore.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore contraente dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.

I prezzi dei Servizi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore proponente in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore contraente non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti concordati tra le parti, salvo i casi previsti all' art.106 del D.lgs.50/2016.

ART. 4 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il Fornitore contraente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni particolari di fornitura.

Sono a carico del Fornitore contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla fornitura. Il Fornitore contraente si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. Il Fornitore contraente deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.

Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore contraente si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Punto Ordinante, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.

Il Fornitore contraente si obbliga a consentire al Punto Ordinante di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Le sedi di effettuazione del servizio sono indicate nella lista di fornitura e verranno confermate in sede di ordinazione.

Il servizio di smaltimento sostanze chimiche di laboratorio contenenti sostanze pericolose e non pericolose per gli anni 2020-2022 dovrà essere effettuato presso le seguenti sedi della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici:

Sedi riceventi	Indirizzi	Orario Apertura Da Lunedì a Giovedì	Orario Apertura Venerdì
TORINO	Via Livorno, 60 , c/o Environment Park Palazzina A2L - 10144 Torino (TO)	9:00 - 12:30; 13.30 – 17.30	9,00-12,30
CEVA	Corso IV Novembre, 16 – 12073 Ceva (CN)	9:00 - 12:30; 13.30 – 17.30	9,00-12,30

ART. 5 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Fornitore contraente deve essere in grado entro 20 gg dalla data di aggiudicazione definitiva di attivare il servizio e garantire lo svolgimento delle ordinarie attività e limitare i giorni di disservizio. Il non rispetto di tale termine causerà risoluzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), con espressa diffida ad adempiere inviata dal Punto Ordinante con posta certificata. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo del Fornitore contraente. All'atto del Servizio il Fornitore contraente dovrà redigere verbale di attivazione come indicato nell'art. 5 delle Condizioni Generali di Contratto.

Il servizio decorrerà a partire dalla data di stipulazione del contratto, documento informatico sottoscritto a mezzo di Firma Digitale dal Soggetto Aggiudicatore e caricato a sistema come specificato negli art. 53 delle Regole del Sistema di E-PROCUREMENTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

In caso di ritardo nell'esecuzione del servizio la Stazione appaltante applicherà al Fornitore contraente una penale pari all'1 ‰ dell'importo complessivo del servizio, per ogni decade di ingiustificato ritardo, da trattarsi direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto.

Il Fornitore contraente si impegna a confrontarsi con la stazione appaltante per programmare le attività del servizio di smaltimento sostanze chimiche di laboratorio contenenti sostanze pericolose e non pericolose per gli anni 2020-2022.

ART. 6 – ATTIVAZIONE DEI SERVIZI E VERBALE DI ATTIVAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ

Per l'esecuzione del servizio oggetto del Contratto, il Fornitore contraente si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i Servizi oggetto di ciascun Contratto e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico-scheda nel termine stabilito dal Contratto, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art.8.

All'atto dell'attivazione dei Servizi, il Fornitore contraente, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato per la prestazione dei Servizi, dovrà redigere un verbale di attivazione del servizio, in contraddittorio con il Punto Ordinante, nel quale dovrà essere dato atto della data dell'attivazione, i dati relativi al Fornitore contraente (compreso il Codice Fiscale - Partita IVA), i dati relativi al Punto

Ordinante (Soggetto Aggiudicatore di appartenenza), la data ed il numero progressivo dell'Ordine o della RDO. Il verbale di attivazione dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.

Il Servizio dovrà essere prestato entro e non oltre il termine indicato nel Catalogo del Fornitore, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico-scheda, che è da ritenersi termine essenziale a favore del Punto Ordinante per l'esecuzione del Contratto medesimo, ovvero, nel diverso termine convenuto tra le Parti in caso di RDO. Tale termine inizierà a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conclusione del Contratto. Salvo diverso accordo tra le Parti, la consegna dovrà essere effettuata tra le ore 9.00 e le ore 14.00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. Il verbale di cui al successivo comma 4 del presente articolo farà fede circa il giorno e l'ora dell'avvenuta consegna.

La data del verbale di attivazione, sottoscritto dalle parti, costituisce la data di inizio dell'erogazione del Servizio da cui si misura la durata dello stesso.

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di Termine del Servizio, il Punto Ordinante ha la facoltà di contestare, mediante comunicazione scritta al Fornitore contraente, eventuali vizi o difformità del Servizio reso rispetto a quanto previsto nel Contratto.

Il Fornitore contraente deve, in tal caso, nel più breve tempo possibile e senza oneri aggiuntivi per il Punto Ordinante, eliminare gli eventuali vizi e/o le difformità contestate ai sensi del comma precedente, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10.

Al termine delle attività di eliminazione dei vizi e delle difformità rilevate, viene redatto e sottoscritto dalle Parti un "Verbale di Accettazione", che produrrà gli stessi effetti dell'accettazione del Servizio.

Se entro 10 giorni lavorativi dalla data di termine del Servizio il Punto Ordinante non effettua alcuna contestazione al Fornitore contraente, il servizio si intende automaticamente e tacitamente accettato. In tal caso la data di accettazione del Servizio corrisponderà al decimo giorno successivo alla data di termine del Servizio.

Al momento della prestazione dei Servizi, e comunque entro 20 (venti) giorni dall'ultimazione della prestazione, il direttore dell'esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità dei Servizi resi, secondo i termini e con le modalità previste dall'art. 102 D. Lgs. n.50/2016. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili al Punto Ordinante.

In caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo certificato varrà come Data di Accettazione dei Servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore contraente.

Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, Contratto e Servizi resi, o in base a prove ed utilizzi successivi, il Punto Ordinante rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Servizio non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei Servizi resi, lo stesso Punto Ordinante invierà una segnalazione scritta al Fornitore contraente attivando le pratiche di reso.

L'esito positivo dei controlli/verifica di conformità non esonera il Fornitore contraente da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell'esecuzione del Servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

ART. 7 – TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

I Fornitori contraenti dovranno emettere una fattura in formato elettronico in più soluzioni ovvero una per ogni operazione di smaltimento per ciascuna annualità di conferimento. La fattura dovrà contenere le seguenti voci:

- il codice C.I.G. relativo al lotto aggiudicato (Codice Identificativo Gara);
- il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento
- il numero di RDO
- la dicitura "scissione del pagamento" ai sensi del nuovo meccanismo denominato "Split Payment" (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario) normato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)".
- il dettaglio del costo di ogni singola voce

Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico sul Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al seguente **codice univoco ufficio IPA F7XJX1**.

Indipendentemente dalla sede di effettuazione del servizio, la fattura emessa dovrà essere intestata alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, Partita IVA 02843860012 – Codice Fiscale 80087670016 - Via Livorno, 60 c/o Environment Park, 10143 TORINO.

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che il Fornitore possa sollevare riserve o eccezioni.

In considerazione dell'oggetto del contratto, il corrispettivo per la fornitura eseguita sarà pagato a **30 giorni dalla data di attestazione della conformità della prestazione del servizio** da parte della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici.

Il pagamento del corrispettivo della fornitura del servizio è subordinato alla regolare esecuzione del servizio secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, nonché alla regolarità contributiva del Fornitore contraente attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), acquisito d'ufficio dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici. In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte del Fornitore contraente, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile così come previsto dall' art.30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

Nel caso di contestazione della fattura da parte della Regione Piemonte, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art.1224 comma 2 del codice civile.

Il Fornitore contraente ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici dimostri che il ritardo nel pagamento

del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

ART. 8 – PENALI E PROCEDURE

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai termini previsti all'art. 4 delle presenti condizioni particolari di fornitura per la prestazione dei servizi o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità ai sensi dei precedenti artt. 5 e 6, il fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale e comunque un importo non inferiore a 15 euro. Resta inteso che l'importo della penale non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, il Punto Ordinate potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto, in tali casi il Punto Ordinate applicherà al Fornitore contraente le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore contraente dal Punto Ordinate per iscritto tramite PEC. Il Fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Punto Ordinate nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Punto Ordinate ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Punto Ordinate potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore contraente medesimo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Punto Ordinate di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

ART. 9 - RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà recedere dal contratto, comunicando mediante pec al Fornitore contraente la propria decisione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 cod. civ. (Recesso unilaterale dal contratto), tenendo indenne il Fornitore contraente delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto ai sensi dell'art.1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni lavorativi da darsi mediante PEC, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti nelle seguenti ipotesi:

- a) per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell' Fornitore contraente;
- b) per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- c) per cessione del contratto o subappalto da parte del Fornitore contraente che non risultano autorizzati dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici;
- d) qualora il Fornitore contraente non reintegri le cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- e) l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'ammontare del corrispettivo contrattuale.

Qualora la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sul Fornitore contraente al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, il Fornitore contraente è tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altro fornitore.

Il contratto potrà inoltre essere risolto:

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non dipendenti dalla volontà della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto;
- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili al Fornitore contraente, ai sensi dell'art. 1672 cod. civ.

Nelle ipotesi indicate ai punti precedenti, la risoluzione avviene di diritto non appena la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, concluso il relativo procedimento, disponga di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione mediante pec al Fornitore contraente. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo del Fornitore contraente.

ART. 10 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO

Con la risoluzione del contratto per cause imputabili al fornitore contraente sorge in capo alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici il diritto ad affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno del Fornitore contraente inadempiente.

L'affidamento a terzi viene comunicato al Fornitore contraente inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate al nuovo fornitore e degli importi contrattuali relativi.

Al Fornitore contraente inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono trattenute da eventuali crediti del Fornitore contraente. Nel caso di minor spesa nulla compete al Fornitore contraente inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il Fornitore contraente inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico – Scientifici, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i

ART 11- RISERVATEZZA

Il Fornitore contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni compresi i dati tecnici, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi 1 e 2, il Punto Ordinante/Soggetto Aggiudicatore ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Punto Ordinante/Soggetto Aggiudicatore.

Il Fornitore contraente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore contraente medesimo a gare e appalti.

ART. 12 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E DEL GDPR 2016/679

I dati personali forniti dall'operatore economico/fornitore contraente alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)";

i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità e per lo svolgimento delle fasi e delle attività preliminari alla stipulazione del contratto inerente il Servizio di smaltimento sostanze chimiche di laboratorio contenenti sostanze pericolose e non pericolose per gli anni 2020-2022 per una corretta gestione contrattuale e per adempiere a tutti gli obblighi di legge e per le finalità amministrative previste dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i, tali dati saranno comunicati alla Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;

i dati personali riferiti all'operatore economico/Fornitore contraente saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

in riferimento al comma 3 del presente articolo, nell'ambito del servizio oggetto delle presenti condizioni particolari di contratto, i soggetti preposti al trattamento dei dati personali, ai quali saranno comunicati potrebbero appartenere alle seguenti categorie:

- a) dipendenti pubblici e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche relative al rapporto contrattuale che si andrà ad instaurare;
- b) istituti di credito per le operazioni di incassi e pagamenti;
- c) soggetti esterni per eventuali attività da svolgere legate alla perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- d) corrieri, spedizionieri e depositari ed altra società di servizi funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale;
- e) altre autorità e/o amministrazioni pubbliche per l'adempimento di ogni obbligo di legge;

il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente con la Regione Piemonte Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici. Un eventuale rifiuto di conferire i dati personali, pertanto, comporterà l'impossibilità di iniziare o proseguire il rapporto contrattuale con la Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici;

i dati riferiti all'operatore economico/fornitore contraente resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);

i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente sono conservati, per il periodo 12 anni (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente – Regione Piemonte). i dati personali riferiti all'operatore economico riportati nei documenti contrattuali sottoscritti fra le parti saranno conservati per un periodo illimitato (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente – Regione Piemonte)

i dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione; i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it piazza Castello 165, 10121 Torino;

il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici pro-tempore e domiciliato presso la sede operativa del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici - via Livorno, 60 10100 Torino;

il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte nonché CONSIP per tutto ciò che è conservato ed inviato sul portale MePa;

l'operatore economico/Fornitore contraente potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

ART. 13 – OBBLIGHI IN CAPO AL FORNITORE CONTRAENTE IN MATERIA DI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna a sua volta ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell'informativa, come sopra richiamata.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore contraente si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore contraente sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Soggetto Aggiudicatore "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte del Soggetto Aggiudicatore, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore contraente nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. Il Fornitore contraente si impegna a comunicare al Soggetto Aggiudicatore i dati inerenti al proprio Titolare del trattamento e comunicare i nominativi del personale autorizzato al trattamento dei dati personali;

Nel caso in cui il Fornitore contraente violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli

“interessati”. In tal caso, il Soggetto Aggiudicatore diffiderà il Fornitore contraente ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, il Soggetto Aggiudicatore in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Fornitore contraente si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

ART. 14 – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) 2020-2022 nonché il Programma per la trasparenza e l’integrità, approvate con DGR n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 (consultabile al sito <http://trasparenza.regione.piemonte.it/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>), in attuazione della Legge 190/2012, per ciò che riguarda in particolare le seguenti Misure di prevenzione obbligatorie:

- la Misura 6.1.3 (Codice di comportamento);
- la Misura 6.1.8 (Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors) (art. 53 comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001);
- la Misura 6.1.12 (Protocolli di legalità o patti di integrità).

ART. 15- TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia”) e s.m.i.

Il Fornitore contraente deve comunicare alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici non esegue alcun pagamento al Fornitore contraente in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi.

La Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

*Direzione Agricoltura e cibo
Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it*

Il Fornitore contraente deve trasmettere alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico - Scientifici, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.

ART. 16- FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino

Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali/Particolari di contratto l'operatore economico/ Fornitore contraente dichiara di aver preso visione "dell'ART. 11 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679", fermo quanto previsto dall'Art 6 comma 1 lett. B) del medesimo regolamento.

*Per Accettazione il Fornitore
Contraente
Firmato Digitalmente*

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 705/A1703B/2020 DEL 15/10/2020**

Prenotazione N°: 2020/10644

Descrizione: SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PER GLI ANNI 2020-2022

Importo (€): 2.500,00

Cap.: 142574 / 2020 - SPESE PER STUDI E PROGRAMMI DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA APPLICATA IN CAMPO FITOPATOLOGICO , PER LE ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI AGROCHIMICI E FITOPATOLOGICI NONCHE' DELLA RETE AGROMETEREOLOGICA, PER LA FORMAZIONE DEGLI ESPERTI E DEI TECNICI IN CAMPO FITOSANITARIO, PER ISPEZIONI E CONTROLLI FITOSANITARI, PER L'EFFETTUAZIONE DI ANALISI PRESSO TERZI (ARTT. 47 E 48, L.R. 63/1978 E ART. 92, L.R. 1/2019). CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: Z3A2E05201

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.2 - Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: Cod. 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 705/A1703B/2020 DEL 15/10/2020**

Prenotazione N°: 2021/2260

Descrizione: SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PER GLI ANNI 2020-2022

Importo (€): 2.000,00

Cap.: 142574 / 2021 - SPESE PER STUDI E PROGRAMMI DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA APPLICATA IN CAMPO FITOPATOLOGICO , PER LE ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI AGROCHIMICI E FITOPATOLOGICI NONCHE' DELLA RETE AGROMETEREOLOGICA, PER LA FORMAZIONE DEGLI ESPERTI E DEI TECNICI IN CAMPO FITOSANITARIO, PER ISPEZIONI E CONTROLLI FITOSANITARI, PER L'EFFETTUAZIONE DI ANALISI PRESSO TERZI (ARTT. 47 E 48, L.R. 63/1978 E ART. 92, L.R. 1/2019). CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: Z3A2E05201

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.2 - Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: Cod. 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 705/A1703B/2020 DEL 15/10/2020**

Prenotazione N°: 2022/784

Descrizione: SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PER GLI ANNI 2020-2022

Importo (€): 3.000,00

Cap.: 142574 / 2022 - SPESE PER STUDI E PROGRAMMI DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA APPLICATA IN CAMPO FITOPATOLOGICO , PER LE ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI AGROCHIMICI E FITOPATOLOGICI NONCHE' DELLA RETE AGROMETEREOLOGICA, PER LA FORMAZIONE DEGLI ESPERTI E DEI TECNICI IN CAMPO FITOSANITARIO, PER ISPEZIONI E CONTROLLI FITOSANITARI, PER L'EFFETTUAZIONE DI ANALISI PRESSO TERZI (ARTT. 47 E 48, L.R. 63/1978 E ART. 92, L.R. 1/2019). CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: Z3A2E05201

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.2 - Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2022

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: Cod. 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2022